



**COMUNE DI BERCHIDDA**  
**Provincia di Sassari**  
**Ufficio del Sindaco**  
**TEL. 079/7039023**

**PROT. N. 4055**

**OGGETTO: ORDINANZA N. 23 DEL 21.05.2020.**

**IL SINDACO**

- **VISTI** gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del COVID 19, emanate dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- **VISTI** i DPCM n.6 del 23.02.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **VISTO** il D.L. n. 18 del 17.03.2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 22.03.2020;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna dalla nr.1 del 22.02.2020 alla nr. 22 del 13.05.2020;
- **VISTO** il D.L. n. 19 del 25.03.2020;
- **VISTO** il DPCM del 02.04.2020;
- **VISTO il DPCM del 26.04.2020;**
- **VISTO il DPCM del 17.05.2020;**
- **Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna nr. 20 del 02.05.2020 in particolare agli articoli 13,23 e 24 con i quali viene demandata ai Sindaci la facoltà di consentire con propria ordinanza la riapertura con decorrenza 11 maggio dei mercati rionali, delle attività inerenti i servizi alla persona, gli esercizi di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, di controllo e contingentamento degli accessi, salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus nei comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5;
- **VISTA l'ordinanza regionale n. 23 del 17.05.2020** "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- **Vista** l'ordinanza n. 19 del 04/05/2020 prot. 3546 del Sindaco di Berchidda, valevole fino al 17/05/2020;
- **Considerato** che per i motivi citati sia necessario adottare un ulteriore provvedimento di adeguamento delle misure di contenimento del virus alle mutate condizioni epidemiologiche locali dando facoltà di riavvio di alcune attività;
- **Tenuto conto** dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell'evolversi della situazione a livello regionale;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i richiamati DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **RICHIAMATA** la legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**ORDINA**

- **Con decorrenza 21 MAGGIO 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, per le motivazioni di cui in premessa, è consentita, nel rispetto delle seguenti condizioni:**
  1. La riapertura del mercato settimanale del giovedì a condizione che l'area sia delimitata e vengano contingentati gli accessi, garantendo un varco in entrata e un varco in uscita, ed un percorso predefinito all'interno del mercato, gli stalli dovranno essere distanziati almeno mt 2 uno dall'altro.
  2. L'obbligo sia per gli operatori del mercato che per i clienti di indossare adeguati dispositivi di protezione all'interno dell'area del mercato.
  3. Gli operatori del mercato e i loro dipendenti devono garantire la presenza in ogni posteggio di soluzioni idroalcoliche igienizzanti, impedendo al cliente di manipolare/toccare le merci o i prodotti esposti.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con le sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 19 del 25.03.2020.

**DISPONE**

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, Comando Stazione Forestale di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda [www.comune.berchidda.ot.it](http://www.comune.berchidda.ot.it).

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

**Berchidda, 21.05.2020**

**IL SINDACO  
Prof. Andrea NIEDDU**

